



Tresidenzadel bensiglio dei: Hinistri

Ordinanza n. 709

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 e la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n., 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19







Tusidenxadel Consiglio dei Alinistri

marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1º aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020 e n. 706 del 7 ottobre 2020 e n. 707 del 13 ottobre 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili":

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;







Tusiden:add Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO l'articolo 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO l'articolo 2222 del Codice civile:

CONSIDERATO che in ragione dell'accresciuto numero dei contagi le strutture sanitarie regionali deputate alle attività di tracciamento dei contatti dei casi di Covid-19 non risultano in grado di fronteggiare adeguatamente le attività necessarie al superamento dell'emergenza con le attuali dotazioni di personale, come emerso nel corso della riunione del 22 ottobre 2020 a cui hanno partecipato il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i Presidenti e i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome e il Capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO di dover garantire un maggior supporto alle predette strutture sanitarie regionali, attraverso il reperimento di professionalità specifiche:

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze:

DISPONE

Articolo 1 (Reperimento figure professionali)

 Al fine di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (contact tracing), il Dipartimento della protezione civile con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento, su base regionale, di:







Tusidenzadel l'ensiglie dei Ministri

- 1500 unità di operatori sanitari individuati tra: medici abilitati non specializzati, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, anche in quiescenza, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali o albi professionali, nonchè studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennali delle suddette professioni sanitarie ed in regola con i crediti formativi universitari previsti dal relativo piano di studi;

- 500 unità di addetti ad attività amministrativa di età tra i 18 e i 30 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di patente europea ECDL, con preferenza per i soggetti di età minore e, a parità di età, con prole, da destinare a supporto delle strutture sanitarie regionali.

Gli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea in infermieristica, assistenza sanitaria e tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro coadiuvano i professionisti sanitari impiegati nel contact tracing.

Gli addetti all'attività amministrativa supportano le strutture sanitarie nelle funzioni di data entry e per ogni attività correlata.

2. Le predette unità di operatori sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base della popolazione ivi residente, come da tabella allegato 1.

 Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali e i dipendenti pubblici.

4. Sulla base delle richieste di partecipazione pervenute al Dipartimento della protezione civile viene redatto un apposito elenco su base regionale. L'elenco è trasmesso alle Regioni e Province autonome ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. Ciascuna Regione e Provincia autonoma interessata, anche attraverso le proprie aziende del servizio sanitario regionale, provvede a conferire ai soggetti ricompresi nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, residenti o dimoranti nella medesima Regione e Provincia autonoma, previa verifica dei requisiti, appositi incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima non superiore al 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti delle risorse disponibili e delle unità Indicate







Tusidenzadel Censiglio dei: Hinistri

nell'allegato 1. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

5. E' data facoltà a ciascuna Regione e Provincia autonoma, in cui emerga l'esigenza di utilizzare unità di operatori, di attingere all'elenco di altre Regioni o Province autonome che abbiano già soddisfatto il fabbisogno di risorse umane e che non abbiano utilizzato tutte le unità assegnate in base al comma 2.

- 6. Agli operatori incaricati viene riconosciuto un compenso orario pari a 30 euro lordi per i medici, 26 euro lordi per gli infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 15 euro lordi per gli studenti e gli addetti alle attività amministrative, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'incaricato e del datore di lavoro. La prestazione lavorativa è di 35 ore settimanali per i medici, gli infermieri, gli assistenti sanitari, i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e gli addetti alle attività amministrative e di 20 ore settimanali per gli studenti.
- Il rapporto di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dal comma 6 è disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente datore di lavoro.
- 8. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
- Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 2 (Deroghe)

- 1. Per l'attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:
 - articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;







Trosidenzadel Consiglio dei Ministri

- articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 3 (Disposizioni finanziarie)

- Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 25,725 milioni di euro, a valere sulle somme stanziate per l'emergenza.
- Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti di Regione e Provincia Autonoma - Soggetti attuatori ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti.

Roma, 24 10.2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Angelo Borrelli



Regioni	Popolazione Residente	Amministrative	Sanitarie *	
Abruzzo	1.311.580	11	33	
Basilicata	562.869	5	14	
Bolzano	531.178	4	13	
Calabria	1.947.131	16	48	
Campania	5.801.692	48	144	
Emilia-Romagna	4.459.477	37	111	
Friuli VG	1.215.220	10	30	
Lazio	5.865.544	49	146	
Liguria	1.550.640	13	39	
Lombardia	10.060.574	83	250	
Marche	1.525.271	13	38	
Molise	305.617	3	8	
Piemonte	4.356.406	36	108	
Puglia	4.029.053	33	100	
Sardegna	1.639.591	14	41	
Sicilia	4.999.891	41	124	
Toscana	3,722.729	31	93	
Trento	541.098	4	13	
Umbria	882.015	7.	22	
Val D'Aosta	125.666	1	3	
Veneto	4.905.854	41	122	
TOTALE GENERALE	60.339.096	500	1.500	

Medici abilitati e non specializzati, Infermieri, Assistemti Sanitari, Tecnici della Prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro e Studenti



DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Protocollo Generale: USCITA COVID/0058509 06/11/2020

EMERGENZA CORONAVIRUS 2019

OCDPC n. 709 / 2020: CONTRATTI FORMALIZZATI DALLE REGIONI AL

06/11/20 ore 18,30

ALL 1

REGIONI / PA	SANITARI						Amminhartelivi				
	I Infermied	Tecnici della prevenzione	Studenti	Totale Sanitari Assunti	OCDPC 709 Allegato 1	Assunte da Regione /PA	OCDPC 709 Allegato 1	Totale Amministrativi assunti	Assumte da Regione /PA	TOTALE GENERALE	
	UNITA'	UNITA'	NITA' UNITA' UNITA'	UNITA'	UNITA'	UNITA'	UNITA'	UNITA'	UNITA'		UNITA"
ABRUZZO					9		0	11	1	0	10
BASIUCATA	0	0	0	0	0	14	0		0	0	
CALABRIA						48	0	16		0	
CAMPANIA						144	0	48		0	
EMILIA-ROMAGNA	0	0	0	.0	.0	111	0	37	3	0	
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	1	0	1	30	0	10	1	0	
LAZIO						146	0	49		0	
LIGURIA	15	0	0	0	15	39	0	13	10	0	25
LOMBARDIA	S 60 B			1 100 0	11	250	0	83		0	
MARCHE	7	9	0	13	29	38	0	13	13	0	42
MOUSE		- W				8	0	3	# DO - A P	0	
PIEMONTE	(C) (C)					108	0	36	The second of th	0	
PUGLIA	0	0	0	0	0	100	0	33	0	0	
SARDEGNA	8	0	20	0	28	41	0	14		0	36
SICILIA		-				124	0	41		0	
TOSCANA	33	19	25	165	242	93	149	31	0	0	242
UMBRIA	. 0	0	2	20	22	22	0	7	.5	0	27
VALLE D'AOSTA	S					3	0	1		0	(
VENETO	26	4	2	14	46	122	0	41	5	O	51
PROV. AUT. BOLZANO	0	0	0	0	0	13	0	4	0	0	
PROV. AUT. TRENTO	0	0	0	0	0	13	0	4	0	0	
Totale unità	89	32	50	212	392	1.500	149	500	47	0	435

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura Regione/l'Azienda	a privata, redatta in duplice con se		utti gli effetti di legge tra la - p.lva e cod.
fisc.	– legalmente rap, (di seguito denomina	opresentata dal	/Direttore Generale dott.
***	e		
Il sig.	, nato a (di seguito der	il nominato Collaborato	ore) , C.F.:
	Premess	o che	
disposto il reperiment l'operatività del siste tracing), da assegna rimesso nell'allegato - l'art. 2 della predett autorizzata la deroga 1. art. 7 del d. lgs. 16 2. art. 9, comma 28, 3. art. 5, comma 9, d. l'art. 1, punto 9, del rapporti di cui allo ste in data 27/10/2020 i l'elenco dei soggetti requisiti, al conferime continuativa, di durat dell'esigenza e dello della Protezione Civile	o su base regionale di un o ma di ricerca e gestione re a ciascuna regione sul 1 al medesimo provvedimer a ordinanza ha espressa alle seguenti disposizioni: 5/2001; del d.l. 78/2010 convertito con la predetta ordinanza ha e sso art. 1 non è computabil I Dipartimento della protez nell'ambito dei quali proce- ento di incarichi di lavoro a a massima fino al 31 geni	contingente di specificationi dei contatti dei casilla base della popolinto; amente stabilito che con modificazioni dalla legistabilito che il periodie ai fini di cui all'articizione civile ha trasnutore, previa verifica autonomo, anche di cui allo 2021, prorogabuccessiva ordinanza ponibili e del conting	gge 135/2012; do relativo alla durata dei colo 20 del d.lgs. 75/2017; nesso a ciascuna Regione del possesso dei prescritti collaborazione coordinata e illi in ragione del perdurare del Capo del Dipartimento ente attribuito;
	si conviene qu	anto segue:	
Art. 1 – PREMESSA 1. Le premesse cos con esso pattuizione esp		ed essenziale del p	resente accordo e formano
Art. 2 - OGGETTO DELL 1. Il Committente co la propria collaborazio funzione di data entry e	onferisce incarico al sig ne, in qualità di <i>addetto</i>	o ad attività ammii attività di supporto a	, il quale accetta di prestare nistrativa presso l'U.O. di alle strutture sanitarie nella
Art. 3 – MODALITA' DI S	SVOLGIMENTO DELLA CO	OLLABORAZIONE	

1. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica

periodica di regolare esecuzione. Sarà compito del Direttore dell'U.O. di
indicare il programma di lavoro da svolgere. 2. Il Collaboratore si obbliga a rendere 35 ore settimanali.
Art. 4 – DECORRENZA, DURATA E COMPENSO
1. L'incarico decorre dal La durata è di mesi e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza.
2. Il Committente corrisponderà al sig il compenso orario lordo di € 15 omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del collaboratore e del committente.
Art. 5 – INADEMPIMENTO DEL COLLABORATORE 1. Ove il collaboratore dovesse risultare inadempiente rispetto a quanto convenuto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c.
Art. 6 – RECESSO 1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto per giustificato motivo; in caso di recesso il periodo di preavviso è di 15 giorni.
Art. 7 – NON ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO 1. Fermo restando che il Collaboratore non può essere un pubblico dipendente, egli, compatibilmente con gli impegni assunti in forza del presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.
Art. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA
 Il collaboratore si obbliga a: mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate ed i metodi seguiti
nello svolgimento dell'incarico affidatogli b) non divulgare notizie relative alla Committente, che abbiano natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.
Art. 9 - RINVIO 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto ci si rimette alle norme del Codice Civile, di Legge, Regolamenti e usi locali.
Art. 10 - CONTROVERSIE 1. Per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza è determinata secondo le disposizioni contenute nell'art. 413, comma 5, c.p.c.
Art. 11 – REGISTRAZIONE 1. Per il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/1972, punto 25 della tabella allegata) e da registrazione (DPR 131/1986 punto 10 della tabella allegata)
Letto, confermato e sottoscritto.
, lì

(sig		(dott.	
	*		

.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

	on la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra la egione/l'Azienda p.lva e cod.
fiso	
	e
11	sig, nato ail, C.F.:(di seguito denominato Collaboratore)
	Premesso che
	con ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha disposto il reperimento su base regionale di un contingente di specifiche figure professionali per l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID – 19 (contact tracing), da assegnare a ciascuna regione sulla base della popolazione ivi residente, come rimesso nell'allegato 1 al medesimo provvedimento; l'art. 2 della predetta ordinanza ha espressamente stabilito che per la sua attuazione è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: 1. art. 7 del d. lgs. 165/2001; 2. art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; 3. art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012; l'art. 1, punto 9, della predetta ordinanza ha stabilito che il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui allo stesso art. 1 non è computabile ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 75/2017; in data 27/10/2020 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso a ciascuna Regione l'elenco dei soggetti nell'ambito dei quali procedere, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima fino al 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nei limiti delle risorse disponibili e del contingente attribuito; il collaboratore risulta in possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'incarico.
	si conviene quanto segue:
1.	t. 1 – PREMESSA Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano n esso pattuizione espressa
1. la ad	t. 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE II Committente conferisce incarico al sig

1. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal Committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica

Art. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

periodica di regolare esecuzione. Sarà compito del Direttore dell'U.O. diindicare il programma di lavoro da svolgere. 2. Il Collaboratore si obbliga a rendere 35 ore settimanali.
Art. 4 – DECORRENZA, DURATA E COMPENSO 1. L'incarico decorre dal La durata è di mesi e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza. 2. Il Committente corrisponderà al sig il compenso orario lordo di € 30 omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere
eventualmente previsto a carico del collaboratore e del committente.
Art. 5 – INADEMPIMENTO DEL COLLABORATORE 1. Ove il collaboratore dovesse risultare inadempiente rispetto a quanto convenuto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c.
Art. 6 – RECESSO 1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto per giustificato motivo; in caso di recesso il periodo di preavviso è di 15 giorni.
Art. 7 – NON ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO 1. Fermo restando che il Collaboratore non può essere un pubblico dipendente, egli, compatibilmente con gli impegni assunti in forza del presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.
Art. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 1. Il collaboratore si obbliga a: a) mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate ed i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli b) non divulgare notizie relative alla Committente, che abbiano natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.
Art. 9 - RINVIO 1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto ci si rimette alle norme del Codice Civile, di Legge, Regolamenti e usi locali.
Art. 10 - CONTROVERSIE 1. Per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza è determinata secondo le disposizioni contenute nell'art. 413, comma 5, c.p.c.
Art. 11 – REGISTRAZIONE 1. Per il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/1972, punto 25 della tabella allegata) e da registrazione (DPR 131/1986 punto 10 della tabella allegata)
Letto, confermato e sottoscritto.

The state of the s	and the second of the second o		
(sia.)	(dott.)
(-3-	and a company of the	pay an application of the participation of the part	

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

	on la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra la egione/l'Azienda p.lva e cod.
	c – legalmente rappresentata dal/Direttore Generale dott.
_	, (di seguito denominata Committente)
	e
11	sig, nato ail, C.F.:(di seguito denominato Collaboratore)
	Premesso che
	con ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha disposto il reperimento su base regionale di un contingente di specifiche figure professionali per l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID – 19 (contact tracing), da assegnare a ciascuna regione sulla base della popolazione ivi residente, come rimesso nell'allegato 1 al medesimo provvedimento; l'art. 2 della predetta ordinanza ha espressamente stabilito che per la sua attuazione è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni: 1. art. 7 del d. lgs. 165/2001; 2. art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010; 3. art. 5, comma 9, d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012; l'art. 1, punto 9, della predetta ordinanza ha stabilito che il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui allo stesso art. 1 non è computabile ai fini di cui all'articolo 20 del d.lgs. 75/2017; in data 27/10/2020 il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso a ciascuna Regione l'elenco dei soggetti nell'ambito dei quali procedere, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata massima fino al 31 gennaio 2021, prorogabili in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nei limiti delle risorse disponibili e del contingente attribuito; il collaboratore risulta in possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'incarico.
	si conviene quanto segue:
1.	t. 1 – PREMESSA Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo e formano en esso pattuizione espressa
1. la sa	t. 2 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE Il Committente conferisce incarico al sig, il quale accetta di prestare propria collaborazione, in qualità di, (infermiere, assistente initario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) presso l'U.O. di, avente ad oggetto le attività necessarie a garantire l'operatività del stema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID – 19 (contact tracing).
1. co av pe	t. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione coordinata e ontinuativa ai sensi dell'art. 409 c.p.c., secondo le modalità e le richieste che saranno a lui vanzate dal Committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto, salva la verifica eriodica di regolare esecuzione. Sarà compito del Direttore dell'U.O. di

2. Il Collaboratore si obbliga a rendere 35 ore settimanali.

Art. 4 – DECORRENZA, DURATA E COMP	ENSO	
L'incarico decorre dal	. La durata è di	mesi e comunque non
oltre il 31 gennaio 2021, prorogabili in r	ragione del perdurare d	lell'esigenza e dello stato di
emergenza.		
Il Committente corrisponderà al sig		
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscal eventualmente previsto a carico del collabor		

Art. 5 - INADEMPIMENTO DEL COLLABORATORE

1. Ove il collaboratore dovesse risultare inadempiente rispetto a quanto convenuto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2224 c.c.

Art. 6 - RECESSO

1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto per giustificato motivo; in caso di recesso il periodo di preavviso è di 15 giorni.

Art. 7 - NON ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO

1. Fermo restando che il Collaboratore non può essere un pubblico dipendente, egli, compatibilmente con gli impegni assunti in forza del presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.

Art. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 1. Il collaboratore si obbliga a:
- a) mantenere la riservatezza circa le informazioni raccolte ed utilizzate ed i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli
- b) non divulgare notizie relative alla Committente, che abbiano natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza.

Art. 9 - RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto ci si rimette alle norme del Codice Civile, di Legge, Regolamenti e usi locali.

Art. 10 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia derivante dal presente contratto la competenza è determinata secondo le disposizioni contenute nell'art. 413, comma 5, c.p.c.

Art. 11 - REGISTRAZIONE

1. Per il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/1972, punto 25 della tabella allegata) e da registrazione (DPR 131/1986 punto 10 della tabella allegata)

Letto, confermato e sottoscritto.

, lì	
IL COLLABORATORE	IL DIRETTORE GENERALE
(sia.	(dott)

.